

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA Palazzo di Giustizia, Viale
Giovanni Falcone, 67 – 48100 Ravenna Tel.: 0544 404263 – Fax 0544
401058**

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

**istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna
iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169**

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 28 del 04.03.10 è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna (di seguito CDO) l'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Ravenna (di seguito ODM), avente lo scopo di provvedere stabilmente all'attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili, commerciali e societarie, vertenti su diritti disponibili che le parti tentino di risolvere in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti, come previsto dallo stesso D. Lgs. n. 28 del 04.03.10, dal D.M. 18.10.2010, n. 180 e dalle leggi vigenti.

L'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Ravenna costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, è una articolazione di quest'ultimo, non ha scopo di lucro ed è regolato dal presente

S T A T U T O

Art. 1 - Sede

1. L'ODM ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna.
2. L'ODM, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza locali messi a sua disposizione dal CDO, dalla Fondazione forense ravennate oppure dal Presidente del Tribunale di Ravenna ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 28/2010 o dal CDO.
3. Il procedimento di mediazione si svolge negli stessi locali di cui al comma precedente o, quando disposto dal Presidente dell'ODM, con il consenso di tutte le parti e del mediatore, presso un altro luogo espressamente individuato.

Art. 2 - Personale

L'ODM si avvale del personale del CDO oppure della Fondazione forense ravennate, ii quali possono delegare, allo scopo, loro dipendenti o collaboratori a svolgere compiti di segreteria. Il personale ha l'obbligo della riservatezza e gli è fatto espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 3 - Composizione

1. L'ODM è composto da sette membri nominati dal CDO, che li sceglie tra avvocati iscritti all'albo degli avvocati di Ravenna. Gli stessi svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
2. Al suo interno l'ODM elegge il Segretario.

3. I componenti dell'ODM restano in carica per il periodo coincidente a quello del mandato del CDO e, comunque, fino all'insediamento del nuovo CDO e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive.

4. L'incarico di componente dell'ODM è incompatibile con l'iscrizione nell'elenco di cui al successivo articolo 8.

5. I componenti dell'ODM possono essere revocati solo per gravi motivi o per sopravvenute incompatibilità o indisponibilità ad assumere la funzione; in questi casi il CDO provvede alla loro sostituzione.

6. Il componente dell'ODM che, senza giustificato motivo, rimanga assente a tre sedute consecutive decade dall'incarico. La relativa delibera è adottata senza ritardo dal CDO che provvede contestualmente alla sua sostituzione.

Art. 4 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'ODM, nominato dal CDO tra i sette membri di cui all'articolo precedente, è il responsabile dell'ODM, lo presiede e lo rappresenta.

2. A norma dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010, all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Presidente designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.

3. Il Presidente:

a)convoca e presiede le sedute dell'ODM, fissando i punti all'ordine del giorno;

b)designa il mediatore e fissa la data ed il luogo dell'incontro di mediazione;

c) provvede a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e dall'art. 8, commi 2 e 3 del D.M. 180/2010;

d) esamina, in via preliminare e sommaria, eventuali esposti nei confronti dei mediatori assegnandoli, eventualmente, a singoli componenti dell'ODM;

e) provvede a trasmettere al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione

istituito presso il Ministero della Giustizia le schede di valutazione di cui all'art. 7, comma 5, lett. b) del D.M. 180/2010;

f)provvede agli altri adempimenti previsti per il responsabile dell'ODM dalla legge, dal presen-

te statuto e dal regolamento di procedura dell'ODM.

4. In caso di assenza o impossibilità del Presidente le sue funzioni sono svolte temporaneamente dal componente dell'ODM più anziano per data di iscrizione all'ordine degli avvocati.

Art. 5 - Il Segretario

Il Segretario:

a)cura e verifica la regolare tenuta dei registri dell'ODM;

b)provvede alla stesura dei verbali delle sedute dell'ODM;

c)fatti salvi i compiti riservati al Presidente, coordina le attività dell'ODM;

d)provvede agli altri adempimenti previsti a suo carico dal presente statuto e dal regolamento di procedura dell'ODM.

Art. 6 - Convocazione

1. L'ODM è convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, anche con comunicazione verbale, ovvero telefonica o tramite fax ed è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti.
2. Le riunioni dell'ODM sono verbalizzate in un apposito registro, numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente dell'ODM.
3. Le decisioni dell'ODM sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne ha assunto le funzioni a norma dell'art. 4, comma 4.

Art. 7 - Compiti

1. L'Organismo di Mediazione:

- a) istituisce e tiene il registro degli affari di mediazione di cui all'art. 12 del DM 180/2010;
- b) istituisce e tiene il registro dei procedimenti ammessi al gratuito patrocinio;
- c) vigila sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto in base alla normativa vigente, al presente statuto ed al regolamento di procedura dell'ODM curando, in caso di violazione, gli adempimenti di cui all'art. 11 del presente statuto ;
- d) redige ed aggiorna periodicamente l'elenco dei mediatori, verifica il possesso in capo agli stessi dei requisiti previsti dal presente statuto e di quelli di cui all'art. 4, comma 3, lett. a), b) e c) del DM 180/2010 e sottopone al CDO l'elenco per la ratifica;
- e) comunica immediatamente al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e dell'elenco comunicati ai fini dell'iscrizione dell'ODM, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori, come previsto dall'art. 8, comma 1 del D.M. 180/2010;
- f) esamina e valuta, almeno una volta all'anno l'operato dei mediatori inseriti nell'elenco sulla base delle risultanze delle schede di valutazione a lui riferite, dell'adempimento all'obbligo di aggiornamento, compresa la frequentazione di corsi o riunioni organizzati dall'ODM, degli eventuali esposti e delle altre informazioni ricevute dagli utenti;
- g) provvede a trasmettere al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia i rendiconti della gestione, nei modi, tempi e termini previsti dall'art. 9, comma 4, del DM 180/2010;
- h) verifica l'attualità e vigenza della polizza assicurativa, che deve essere stipulata dal CDO, di importo non inferiore ad € 500.000,00= per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione;
- i) esamina gli esposti nei confronti dei mediatori, secondo quanto stabilito all'art. 11 del presente statuto;
- l) provvede al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato ed agli incombeni successivi alla conclusione del tentativo di mediazione esperito dal mediatore designato;
- m) predispose i rendiconti contabili-finanziari di cui all'art. 14 del presente statuto;
- n) individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia divergenza tra le parti sulla stima;
- o) sottopone al CDO, che delibera in proposito, eventuali proposte motivate di modifica del presente statuto, del regolamento di procedura e del codice etico dell'ODM;

p) cura la divulgazione e la conoscenza del codice etico dell'ODM e la sua osservanza;
q) provvede a quant'altro previsto dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento dell'ODM.

2. L'ODM può stabilire, con deliberazione che deve essere ratificata dal CDO, la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 137 del codice del consumo e le imprese, loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

Art. 8 - L'elenco dei mediatori

1. L'ODM si avvale per svolgere le sue funzioni e compiti di un elenco di mediatori composto da almeno 5 nominativi che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore per l'ODM.

2. L'ODM redige l'elenco dei mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati, verificando la sussistenza in capo agli stessi dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e provvede a sottoporlo al Consiglio dell'Ordine per la ratifica, nonché alla sua comunicazione immediata al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. L'ODM può stabilire il numero massimo di nuovi mediatori, da ammettere ciascun anno solare, sulla base del numero di quelli iscritti nell'elenco e delle avvenute cancellazioni, in modo da garantire una proporzione adeguata tra il numero di mediatori e quello dei procedimenti, il possesso delle professionalità necessarie in base alla tipologia delle domande di mediazione depositate ed, in generale, l'efficienza del servizio.

4. L'ODM deve comunque provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'elenco dei mediatori che, dopo la ratifica del CDO, deve essere comunicato immediatamente al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 9 - Il mediatore ed i suoi obblighi

Il Mediatore deve essere un avvocato iscritto all'albo degli avvocati di Ravenna anche se successivamente cancellato non per motivi disciplinari, in possesso degli altri requisiti stabiliti dalla legge.

2. Il mediatore al momento dell'iscrizione rilascia all'ODM la dichiarazione di disponibilità, indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione e fornisce all'ODM le dichiarazioni e la documentazione prevista dall'art. 6 del DM 180/2010, ivi comprese quelle attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 3, lett. c) dello stesso DM.

3. L'ODM può deliberare che i mediatori iscritti nell'elenco debbano essere in possesso, a pena della loro cancellazione dall'elenco, di polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento della loro attività.

4. Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera e di percepire compensi direttamente dalle parti.

5. Il mediatore presta la propria opera senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'ODM o del CDO, deve eseguire personalmente la sua prestazione; della sua opera risponde anche l'ODM.

6. Il mediatore è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera.

7. Il mediatore non deve, a pena di cancellazione dell'elenco:

1) aver riportato condanne definitive, anche con applicazione della pena su richiesta delle parti, per delitti non colposi od a pena detentiva non sospesa;

2) essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

3) essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

4) aver riportato la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo avvocati.

8. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere e deve impegnarsi ad informare immediatamente l'ODM e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della mediazione;

b) informare immediatamente l'ODM, ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni di mediazione e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera;

c) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del responsabile della tenuta del registro degli organismi istituito presso il Ministero della Giustizia;

d) eseguire personalmente la propria prestazione;

e) comunicare prontamente alla segreteria, entro il termine previsto dal regolamento, la sua accettazione dell'incarico, e trasmettergli la dichiarazione d'indipendenza ed imparzialità,

f) rispettare scrupolosamente gli obblighi di riservatezza, previsti dal presente statuto, dal regolamento e dalla normativa vigente, su tutto quanto appreso nello svolgimento della propria attività;

g) rispettare il codice etico dell'ODM e le previsioni sull'incompatibilità dettate dal presente statuto, dallo stesso codice etico e dal regolamento;

h) assolvere gli obblighi di aggiornamento periodico e di tirocinio assistito nella misura prevista dalla normativa vigente e, comunque, secondo le disposizioni impartite dall'ODM, nonché presenziare ai corsi di aggiornamento ed alle riunioni di studio e confronto che saranno organizzati dall'ODM, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni.

Art. 10 - Incompatibilità e imparzialità del mediatore

1. Il mediatore designato deve formalmente dichiarare al momento della accettazione dell'incarico:

a) che egli è, e sarà, assolutamente imparziale rispetto alle parti ed ai loro interessi, cercando altresì di apparire come tale;

b) che non ha in corso con alcuna delle parti incarichi di qualsiasi natura e che nel caso di incarichi professionali pregressi il rapporto è cessato da almeno due anni e che, comunque, non sussistono, verso alcuna delle parti, ragioni di credito o debito;

- c) che non è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto societario o di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa;
- d) che non è tutore né curatore né amministratore di sostegno di una delle parti o di un suo familiare
- e) che non ha alcun interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- f) che non è coniuge o parente o affine entro il terzo grado o dipendente o cliente di una delle parti, o debitore o creditore delle medesime;
- g) che i suoi familiari, i collaboratori del suo studio, colleghi anche non soci o associati, praticanti e dipendenti, non hanno svolto incarichi per alcuna delle parti interessate alla mediazione nell'ultimo biennio e che gli stessi non hanno, con le parti rapporti di debito o credito né altri rapporti di tipo societario, lavorativo o, comunque economico, né controversie pendenti, anche in sede di negoziazione o mediazione, ovvero altri rapporti, anche personali, che potrebbero compromettere quanto previsto al precedente punto a;
- h) che non versa in alcuna altra ipotesi tra quelle previste all'art. 815 c.p.c. e che non sussiste alcun altro caso ostativo all'assunzione del ruolo di mediatore previsto dalle norme deontologiche forensi ;
- i) che non ha, né ha mai avuto, rapporti di tipo personale con alcuna delle parti interessate.

2. In presenza di una o più delle suddette cause di incompatibilità di cui alle lettere da b) ad h) del presente articolo, il mediatore ha l'obbligo di dichiararlo all'ODM e di rifiutare la designazione.

3. Ove sussistesse una causa d'incompatibilità rientrante nella lettera i) del precedente comma 1 ovvero una qualsiasi altra causa che potrebbe pregiudicare quanto previsto alla lettera a) del comma 1, il mediatore ha l'obbligo di informare immediatamente l'ODM. Il presidente, assunte le informazioni del caso, adotta i provvedimenti opportuni e può stabilire che il mediatore assuma l'incarico solo dopo averne dato informazione a tutte le parti ed acquisito il loro consenso.

4) Il mediatore deve informare immediatamente l'ODM e le parti delle successive ragioni e circostanze di possibile pregiudizio all'imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della mediazione.

Art. 11 - Cancellazione o sospensione dall'elenco del mediatore

1. Il mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 9 lett. a), b) e c) ovvero gli obblighi di incompatibilità ed imparzialità di cui all'articolo precedente può essere sospeso con delibera dell'ODM, in via cautelare, dall'elenco e sostituito negli incarichi eventualmente in essere nell'incarico da altro mediatore all'uopo designato.

3. Anche qualora non sia disposta alcuna sospensione cautelare, il mediatore è convocato davanti all'ODM il quale, a seguito della sua audizione, può adottare uno dei seguenti provvedimenti:

- 1) archiviare la posizione, eventualmente revocando il provvedimento di sospensione, la revoca non ha effetto sulle sostituzioni negli incarichi già disposte,
- 2) sospendere il mediatore dall'elenco per un periodo variabile da due a sei mesi, a seguito del quale la sua posizione sarà riesaminata;

3) cancellarlo dall'elenco dei mediatori, eventualmente sostituendolo negli incarichi in essere con un altro mediatore, ed informare il CDO per gli eventuali provvedimenti di sua competenza;

3. I due commi che precedono si applicano anche nel caso in cui, nei confronti di un mediatore, sia presentato un esposto da una delle parti interessate in un procedimento di mediazione

4. L'ODM provvede a sospendere il mediatore che ne faccia richiesta, fino ad un periodo di sei mesi.

5. Durante il periodo di sospensione restano fermi gli obblighi di formazione professionale e di compimento dei tirocini.

6. Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'elenco è data immediata notizia al responsabile della tenuta del registro degli organismi istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 12 - Il procedimento di mediazione

1. Il procedimento di mediazione è regolato da apposito regolamento di procedura approvato dal CDO che prevede e regola anche le spese del procedimento e di mediazione.

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal regolamento di procedura dell'ODM.

3. Il mediatore è designato seguendo il criterio costante di progressione per ordine alfabetico, salvo che sia scelto di comune accordo dalle parti nell'elenco dell'ODM. Solo nel caso in cui la controversia richieda una particolare specializzazione del mediatore o presenti profili di particolare complessità, il Presidente potrà derogare al criterio di progressione comunicando all'ODM i motivi della scelta.

4. Avuta conoscenza di quali siano le parti interessate al procedimento, il mediatore designato dichiara la insussistenza di motivi di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico, nonché la propria imparzialità.

5. Il mediatore designato che si sia astenuto dall'incarico ricevuto senza motivazione, e comunque per più di tre volte in un biennio, tranne i casi di incompatibilità, sarà cancellato dall'elenco dei mediatori con provvedimento dell'ODM.

Art. 13 - Dei mezzi dell'ODM

1. L'ODM per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del CDO.

2. L'ODM è tenuto a dotarsi di un registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 14 - Entrate ed uscite

1. Le entrate dell'ODM sono utilizzate per compensare le uscite derivanti dalle attività dell'ODM.

2. Sono entrate dell'ODM i proventi derivanti dall'attività di mediazione e eventuali proventi diversi previamente ratificati dal CDO.

3. Sono uscite dell'ODM i compensi ai mediatori ed altre voci di spesa che siano ratificate dal CDO.

4. Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del CDO previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'ODM.

Art. 15 - Controlli sulla gestione contabile dell'ODM

1. Il controllo sulla gestione contabile dell'ODM è affidata al CDO che lo espleta normalmente tramite il proprio consigliere tesoriere e che può nominare all'uopo anche un revisore contabile.

2. L'ODM è tenuto a depositare presso il CDO, semestralmente entro il 10 luglio (semestre gennaio/giugno) ed il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre) il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione, controfirmato dal consigliere tesoriere del CDO e dall'eventuale revisore contabile.

3. Il CDO entro 20 gg. dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del consigliere tesoriere alla sua eventuale approvazione.

4. Le eventuali maggiori entrate dell'ODM sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del CDO, sostenute per l'attività dell'ODM, in particolare per le voci di bilancio relative a spese di personale assegnato all'ODM, a spese di cancelleria per modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'ODM, a spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'ODM e ad altri costi aggiuntivi non definibili derivanti dalla stessa attività.

IL PRESENTE STATUTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA E' STATO ADOTTATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA IN DATA 11.01.2011 E MODIFICATO IN DATA 06.02.2018 (CON DECORRENZA DELLE MODIFICHE DAL 12 FEBBRAIO 2018).

L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA, ISTITUITO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA IN DATA 11.01.2011, E' STATO ISCRITTO IN DATA 14.03.2011 AL N. 169 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.